

Simonetta Ronco

**IL DIRITTO DELL'IMPRESA
E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE**



Copyright © MMVIII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-2125-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2008

INDICE

Capitolo I	
Imprenditore e Impresa	
1.1 Cenni introduttivi	7
Capitolo II	
Il piccolo imprenditore	15
Capitolo III	
L'impresa agricola	17
Capitolo IV	
Impresa commerciale e impresa familiare	21
4.1 Impresa commerciale	21
4.2 L'impresa familiare	23
Capitolo V	
Il Registro delle Imprese	25
Capitolo VI	
La direzione e la rappresentanza nell'impresa	27
6.1 La gerarchia nell'impresa	27
6.2 La rappresentanza nell'impresa	28
6.3 L'imprenditore occulto	30
Capitolo VII	
L'azienda	31
7.1 Natura giuridica dell'azienda e sue caratteristiche	31
7.2 Trasferimenti relativi all'azienda	32
Capitolo VIII	
La società di persone	37
8.1 La società in generale	37
8.2 Il contratto di società di persone	40
8.3 Problemi specifici sulla società di persone	41

Capitolo IX	
La società semplice	45
9.1 Il contratto di società semplice	45
9.2 I rapporti tra i soci	48
9.3 Unanimità o maggioranza nella gestione della società	52
9.4 Gli amministratori della società di persone	55
9.5 I rapporti con i terzi e la responsabilità per le obbligazioni sociali	56
9.6 Lo scioglimento e la liquidazione della società	59
9.7 Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio	63
Capitolo X	
La società in nome collettivo	67
10.1 Premesse	67
10.2 L'atto costitutivo della società in nome collettivo	68
10.4 Rapporti con i terzi	69
10.5 Lo scioglimento della società	70
Capitolo XI	
La società in accomandita semplice	73
11.1 Premessa	73
11.2 Soci accomandatari e soci accomandanti	74
11.3: Lo scioglimento della società	77
Capitolo XII	
Il processo societario e la risoluzione amichevole delle controversie in materia di società	79
12.1 Il processo societario in generale	79
12.2 L'Unione Europea e la questione ADR	81
12.3 Le ADR nell'ordinamento italiano	82
12.4 La conciliazione stragiudiziale in materia societaria	83
12.5 L'arbitrato in materia societaria	85
Capitolo XIII	
Cenni sul fallimento	87
13.1 La procedura fallimentare riformata	87
13.2 Il fallimento dell'imprenditore commerciale	88
13.3 Società di persone e fallimento	91

Capitolo I

Imprenditore e Impresa

1.1 Cenni introduttivi

Il diritto commerciale è quella parte della disciplina privatistica che riguarda gli imprenditori e l'ambiente in cui essi operano: ambiente interno, nel senso di azienda, collaboratori, amministrazione e gestione dell'attività di impresa; ambiente esterno, nel senso di concorrenza, rapporti con banche e con intermediari finanziari e assicurazioni, contratti di impresa, situazioni di crisi economica e finanziaria (fallimento, procedure concorsuali di altro tipo).

Per tradizione le caratteristiche del diritto commerciale sono la specialità e la transnazionalità, importante soprattutto in considerazione della valenza globale di un sistema di traffici e di rapporti commerciali che rivendica sempre più insistentemente regole applicabili a prescindere dalla specifica localizzazione dei rapporti, per facilitare gli scambi tra mercati stranieri e per rendere più veloce il ciclo economico.

La nascita del diritto commerciale viene fatta risalire alla fine dell'XI secolo circa, quindi al periodo feudale, quando cominciò ad affermarsi una nuova classe di soggetti che si dedicavano per professione allo scambio, vendendo e comprando non per necessità personale ma per trarne un guadagno. Iniziò così a delinearsi una cornice normativa indispensabile per regolare rapporti nuovi che garantisse la sicurezza dei traffici e al contempo la correttezza dei rapporti interni alla classe dei mercanti.

La c.d. *lex mercatoria* nacque quindi come diritto speciale, creata e amministrata dai mercanti stessi per rendere sempre più veloci e sicuri gli scambi. Nacquero in embrione istituti giuridici esistenti ancora og-

gi, come la lettera di cambio, il fallimento, le scritture contabili, i noli marittimi.

La crescita esponenziale del commercio nei secoli successivi, incoraggiata soprattutto dall'espandersi e dal rafforzarsi della potenza delle grandi monarchie assolutiste, portò alla formazione delle prime legislazioni organiche, come *l'Ordinanza sul commercio del 1673* e *l'Ordinanza sul commercio marittimo del 1681*, entrambe volute dal re di Francia Luigi XIV e dal suo ministro Jean Baptiste Colbert.

All'inizio del XIX secolo la codificazione napoleonica segnò un ulteriore passo in avanti nel processo di organizzazione normativa, e l'esempio francese trascinò molti altri Stati. L'Italia produsse solo nel 1865 il primo codice di commercio unitario, che riprese quasi pedissequamente quello napoleonico, mentre nel codice di commercio successivo, quello del 1882, prevalsero le influenze delle codificazioni tedesche.

La separazione tra codice civile e codice di commercio fu mantenuta, almeno nelle intenzioni, fino a poco prima dell'emanazione di quello che è ancor oggi il Codice civile italiano. Infatti, benché il dibattito sull'unificazione del diritto privato, avviata in seguito alle teorie di Cesare Vivante fosse nel suo pieno fervore, si pensava di mantenere un sistema doppio di fonti, con regole differenziate per i rapporti civili e per quelli commerciali.

La volontà di unificazione prevalse soltanto all'ultimo, nel 1941, poco prima della prevista emanazione della nuova codificazione, quando si decise di promulgare un codice civile che contenesse anche la materia commerciale.

Nel nostro attuale ordinamento giuridico quindi l'imprenditore è regolato nel codice civile e la sua definizione è contenuta nell'art. 2082: *"È imprenditore (individuale o collettivo n.d.a.) chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*. Dall'analisi di questa disposizione si evince che, per poter parlare di imprenditore e quindi di impresa, occorre la presenza degli elementi che enumeriamo qui di seguito, per spiegarli poi in modo più esteso:

- a) esercizio professionale;
- b) attività economica;
- c) organizzazione;
- d) produzione o scambio di beni o di servizi.